



# COMUNE DI TARVISIO

## PROVINCIA DI UDINE

33018 TARVISIO (UD) – Via Roma,3 – tel.0428 2980 – Fax 0428 40498 –Cod.Fisc. 00251670303 - c.c.p. 15470339

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI – TEL. 0428/2980  
e-mail segreteria@com-tarvisio.regione.fvg.it

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 22.03.2016

### **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI ALTRI VANTAGGI ECONOMICI (ART.12 LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 E S.M.I.).**

#### *Art. 1*

#### *Ambito di applicazione - principi e finalità*

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241 del 07/08/1990 e dello Statuto dell'ente, le modalità e i criteri per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ed ausili finanziari, denominati di seguito semplicemente contributi, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di associazioni, istituzioni, enti ed organismi pubblici e privati.
2. Detti contributi e vantaggi economici vengono concessi a fondo perduto, e riguardano il settore di competenza dell'ente, in base alla vigente disciplina legislativa, statutaria e regolamentare.
3. Il Comune di Tarvisio, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e nei limiti del relativo competente stanziamento di bilancio, concede contributi e vantaggi economici a fondo perduto finalizzati a conseguire le finalità, gli scopi e le attività stabilite dallo Statuto.
4. I predetti interventi, disciplinati dal presente Regolamento sono approvati con provvedimento formale della Giunta Comunale, mediante specifiche delibere assunte considerando, di volta in volta, le caratteristiche e la qualità delle proposte tenuto presente l'interesse delle stesse fino all'esaurimento delle disponibilità finanziarie a ciò destinate e la loro corrispondenza alle finalità statuarie e agli obiettivi annuali del Comune di Tarvisio.
5. Il Regolamento ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia tutela degli interessi del Comune di Tarvisio, dettando regole per l'individuazione e la selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, in modo da ottenere la migliore utilizzazione delle risorse e la più soddisfacente efficacia degli interventi.
6. Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi dello Stato, della Regione o del Comune, che dettano la disciplina per la concessione di contributi e benefici economici in materie specifiche.

#### *Art. 2*

#### *Beneficiari – ambiti e limiti d'intervento*

1. Possono beneficiare degli interventi oggetto del presente regolamento le associazioni/gruppi, persone fisiche, nuclei familiari, enti pubblici e privati.
2. I contributi vengono concessi per attività od iniziative di carattere culturale, ricreativo, socio-assistenziale, sportivo, turistico, tutela dell'ambiente, educativo e scolastico, che coinvolgano ed interessino la comunità locale e/o ne promuovano l'immagine al di fuori del territorio comunale o per attività ritenute di interesse da parte della Giunta Comunale.
3. Gli interventi contributivi dovranno riguardare interessi che non esulino dalle competenze istituzionali del Comune di Tarvisio e dovranno essere rivolti nei confronti di iniziative che non

operino ai fini del conseguimento di lucro o per il raggiungimento di posizioni di vantaggio economico non legittimabili.

4. L'erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione di debita rendicontazione.

### **Art. 3**

#### ***Natura dei contributi***

1. I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti ad interventi, iniziative o manifestazioni singole, occasionali o di carattere straordinario oppure a programmi di interventi o attività di più largo respiro e durata, in un'ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali, entro i limiti delle previsioni di bilancio, in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa.

2. I contributi possono avere carattere:

a) straordinario, quando sono oggetto di un solo intervento "una tantum", senza costituire impegno per ulteriori erogazioni o per esercizi futuri.

b) ordinario, quando si riferiscono ad attività annuali di enti, associazioni, etc..

3. Tutti i contributi concessi dal Comune di Tarvisio hanno carattere facoltativo e non costituiscono diritto di continuità per l'erogazione di ulteriori contributi per le successive edizioni della medesima iniziativa o attività.

### **Art. 4**

#### ***Requisiti per l'ammissione al contributo***

Per essere ammessi al contributo è necessario che i richiedenti:

a) siano dotati di statuto, avente scopi conformi alla richiesta di contributo, nel quale sia prevista la possibilità di ricorrere a contributi pubblici per lo svolgimento delle attività statutarie;

b) rispettino i contenuti di cui all'art. 36 del Codice Civile e in caso di mancanza di Statuto o Atto costitutivo scritto, dovrà essere compilato il modello auto certificativo in cui sono indicati gli elementi utili contrattuali (sede, nominativo, scopo, associati, legale rappresentante, etc.);

### **Art. 5**

#### ***Indirizzi dell'Amministrazione Comunale***

1. L'Amministrazione Comunale procede al riparto, anno per anno, su appositi capitoli di bilancio corrispondenti alle diverse aree di intervento, delle risorse che intende destinare ai contributi, in base alle istanze di ammissione al contributo presentate dagli interessati entro il termine di cui al successivo articolo 6.

2. La valutazione delle domande ed il loro accoglimento avvengono nei limiti delle risorse disponibili e con osservanza delle presenti disposizioni, alle quali seguiranno appositi provvedimenti dirigenziali.

### **Art. 6**

#### ***Modalità di presentazione delle domande di contributi economici ordinari***

1. Le domande di contributo di carattere ordinario devono essere indirizzate al Sindaco del Comune di Tarvisio e presentate in bollo, o in carta semplice ove previsto dalla legge sull'imposta di bollo, dal legale rappresentante autorizzato a presentare la domanda e riscuotere il contributo in nome e per conto del soggetto richiedente, entro il 31 marzo di ciascun anno.

2. In prima applicazione, solo per l'anno 2016, le domande di contributo devono essere presentate entro il 30 giugno.

3. Le istanze presentate non comportano alcun obbligo di accettazione da parte del Comune di Tarvisio ed i provvedimenti di diniego non possono essere oggetto di contestazione né di impugnazione giudiziale trattandosi di atti unilaterali liberi nella forma e nel contenuto.

4. Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:

- a) denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA dell'associazione, organizzazione o ente;
- b) presentazione/curriculum del soggetto richiedente con l'indicazione delle principali attività che vengono svolte dallo stesso e con l'indicazione di ogni altra informazione ritenuta utile;
- c) descrizione del tipo di manifestazione, intervento, iniziativa o attività per la quale si richiede il contributo;
- d) preventivo analitico di spesa;
- e) dichiarazione di assoggettamento fiscale del contributo;
- f) eventuale richiesta di erogazione anticipata del contributo;
- g) indicazione del numero di conto corrente bancario o postale sul quale versare il contributo e delle persone autorizzate ad operare sullo stesso;
- h) copia dello Statuto del soggetto richiedente se non già in possesso dell'Amministrazione Comunale;
- i) qualora il richiedente sia un'associazione, dichiarazione che l'associazione richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in conformità a quanto disposto dall'art.7 della L.2/5/1974 n.195 e dell'art.4 della L.18/11/1981 n.659;
- j) consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
- k) copia di un valido documento di identità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda.

5. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di richiedere eventuali integrazioni.

6. I contributi ordinari concedibili da parte della Amministrazione Comunale possono raggiungere la percentuale del 100% della spesa ammissibile o richiesta.

7. Il beneficiario può chiedere un anticipo, fino alla misura massima del 100% del contributo ordinario concesso.

8. Le richieste di contributo ordinario vengono esaminate dalla Giunta Comunale la quale, avuto riguardo ai criteri del presente regolamento, dispone, a suo insindacabile giudizio, sia l'accoglimento o meno della richiesta, sia la determinazione della misura del contributo, nel rispetto del limite massimo del 100% della spesa, nonché l'eventuale erogazione anticipata del contributo stesso fino alla misura del 100% dell'importo del contributo stesso.

9. Il responsabile del servizio competente adotta tempestivamente i provvedimenti di concessione e liquidazione, anche anticipata, del contributo ordinario e provvede a darne altrettanto tempestiva comunicazione al beneficiario.

10. Il beneficiario deve presentare all'Amministrazione Comunale, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della concessione del contributo ordinario, apposito rendiconto, qualora previsto, per l'intero ammontare dell'importo concesso, sulla base dei modelli predisposti dal Comune medesimo.

11. In caso di finanziamenti ottenuti da altri enti per la medesima finalità, il beneficiario dovrà restituire al Comune di Tarvisio la parte eccedente la spesa effettivamente sostenuta e documentata.

12. Qualora l'iniziativa o le attività per le quali il contributo ordinario è stato concesso non vengano realizzate, il beneficiario è tenuto a restituire al Comune l'importo del contributo anticipatogli.

13. Il soggetto beneficiario deve quindi dichiarare nel rendiconto:

- a) che il contributo ordinario è stato speso nel rispetto delle finalità per le quali è stato concesso, nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle eventuali condizioni poste nella delibera di concessione;
- b) che l'evento, manifestazione, iniziativa, intervento o attività oggetto del contributo ordinario è stato pubblicizzato come attività realizzata con il sostegno finanziario del Comune;
- c) che la documentazione presentata a rendiconto si riferisce a spese effettivamente sostenute con la suddetta sovvenzione;

d) che l'associazione o l'ente è/non è soggetta/o alla ritenuta del 4% di cui all'art. 28 del D.P.R. 600/1973. L'IVA sarà ammessa solo nel caso in cui sia dimostrato che per il beneficiario rappresenta un effettivo onere.

e) il beneficiario dovrà altresì indicare le modalità per il pagamento del contributo ordinario e dovrà allegare una breve relazione descrittiva delle attività svolte, alle quali il contributo medesimo si riferisce.

f) il termine di cui al precedente comma può essere prorogato a seguito di richiesta scritta e motivata del beneficiario, da inoltrarsi al Comune prima della scadenza del termine medesimo. L'inutile decorso del termine di rendicontazione del contributo (originario o di proroga), comporta la revoca della concessione del contributo medesimo.

14. Il contributo ordinario viene erogato e liquidato con provvedimento del responsabile del competente servizio a seguito di presentazione di fatture o ricevute fiscali intestate all'ente o all'associazione o al soggetto beneficiario, regolarmente quietanzate, ovvero di altra idonea documentazione di spesa per l'intero ammontare dell'importo concesso.

## **Art. 7**

### ***Modalità di presentazione delle domande di contributi economici straordinari***

1. Possono essere ammesse anche le domande di contributi straordinari per manifestazioni, interventi, iniziative o, in genere, attività varie.

2. Le domande di contributo straordinario devono essere riferite a manifestazioni, interventi, iniziative o, in genere ad attività varie che saranno effettuate nel medesimo anno solare di presentazione della domanda stessa.

3. Le domande di contributo straordinario, corredate dalla prescritta documentazione, devono essere presentate in bollo, o in carta semplice ove previsto dalla legge sull'imposta di bollo, dal legale rappresentante, di norma 15 giorni prima dello svolgimento della manifestazione. Il presente comma non si applica per le manifestazioni in programma prima del 30 aprile 2016.

4. Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:

a) denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA dell'associazione, organizzazione o ente;

b) presentazione/curriculum del soggetto richiedente con l'indicazione delle principali attività che vengono svolte dallo stesso e con l'indicazione di ogni altra informazione ritenuta utile;

c) descrizione del tipo di manifestazione, intervento, iniziativa o attività per la quale si richiede il contributo;

d) preventivo analitico di spesa;

e) dichiarazione di assoggettamento fiscale del contributo;

f) eventuale richiesta di erogazione anticipata del contributo;

g) indicazione del numero di conto corrente bancario o postale sul quale versare il contributo e delle persone autorizzate ad operare sullo stesso;

h) copia dello Statuto del soggetto richiedente se non già in possesso dell'Amministrazione Comunale;

i) qualora il richiedente sia un'associazione, dichiarazione che l'associazione richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in conformità a quanto disposto dall'art.7 della L.2/5/1974 n.195 e dell'art.4 della L.18/11/1981 n.659;

j) consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;

k) copia di un valido documento di identità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda.

5. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di richiedere eventuali integrazioni;

6. I contributi straordinari concedibili da parte della Amministrazione Comunale possono raggiungere la percentuale del 100% della spesa ammissibile o richiesta.

7. Il beneficiario può chiedere un anticipo, fino alla misura massima del 100% del contributo straordinario concesso.

8. Le richieste di contributo straordinario vengono esaminate dalla Giunta Comunale la quale, avuto riguardo ai criteri del presente regolamento, dispone, a suo insindacabile giudizio, sia l'accoglimento o meno della richiesta, sia la determinazione della misura del contributo, nel rispetto del limite massimo del 100% della spesa, nonché l'eventuale erogazione anticipata del contributo stesso fino alla misura del 100% dell'importo del contributo stesso.

9. Il responsabile del servizio competente adotta tempestivamente i provvedimenti di concessione e liquidazione, anche anticipata, del contributo straordinario e provvede a darne altrettanto tempestiva comunicazione al beneficiario.

10. Il beneficiario deve presentare all'Amministrazione Comunale, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della concessione del contributo straordinario, apposito rendiconto, qualora previsto, per l'intero ammontare dell'importo concesso, sulla base dei modelli predisposti dal Comune medesimo.

11. In caso di finanziamenti ottenuti da altri enti per la medesima finalità, il beneficiario dovrà restituire al Comune di Tarvisio la parte eccedente la spesa effettivamente sostenuta e documentata.

12. Qualora l'iniziativa o le attività per le quali il contributo straordinario è stato concesso non vengano realizzate, il beneficiario è tenuto a restituire al Comune l'importo del contributo anticipatogli.

13. Il soggetto beneficiario deve quindi dichiarare nel rendiconto:

a) che il contributo straordinario è stato speso nel rispetto delle finalità per le quali è stato concesso, nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle eventuali condizioni poste nella delibera di concessione;

b) che l'evento, manifestazione, iniziativa, intervento o attività oggetto del contributo straordinario è stato pubblicizzato come attività realizzata con il sostegno finanziario del Comune;

c) che la documentazione presentata a rendiconto si riferisce a spese effettivamente sostenute con la suddetta sovvenzione;

d) che l'associazione o l'ente è/non è soggetta/o alla ritenuta del 4% di cui all'art. 28 del D.P.R. 600/1973. L'IVA sarà ammessa solo nel caso in cui sia dimostrato che per il beneficiario rappresenta un effettivo onere.

e) il beneficiario dovrà altresì indicare le modalità per il pagamento del contributo straordinario e dovrà allegare una breve relazione descrittiva delle attività svolte, alle quali il contributo medesimo si riferisce.

f) il termine di cui al precedente comma può essere prorogato a seguito di richiesta scritta e motivata del beneficiario, da inoltrarsi al Comune prima della scadenza del termine medesimo. L'inutile decorso del termine di rendicontazione del contributo (originario o di proroga), comporta la revoca della concessione del contributo medesimo.

14. Il contributo straordinario viene erogato e liquidato con provvedimento del responsabile del competente servizio a seguito di presentazione di fatture o ricevute fiscali intestate all'ente o all'associazione o al soggetto beneficiario, regolarmente quietanzate, ovvero di altra idonea documentazione di spesa per l'intero ammontare dell'importo concesso.

## ***Art. 8***

### ***Criteri di assegnazione***

1. La concessione delle forme di sostegno è stabilita, fermo il disposto dell'art. 5, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) nella determinazione del contributo di carattere ordinario si tiene conto in via prioritaria:

· della sede o residenza del richiedente e del fatto che operi prevalentemente nell'ambito territoriale di interesse del Comune di Tarvisio;

· del numero dei minori iscritti alle società. Ciò in quanto si ritiene prioritaria la promozione e lo sviluppo delle attività sportive, culturali e ricreative finalizzate alla socializzazione ed alla promozione sportiva del minore, intravedendo in ciò uno strumento di realizzazione della promozione educativa e culturale nonché sociale della persona e del territorio.

- dell'attività promozionale svolta a favore del territorio, con particolare rilevanza agli aspetti educativi, sociali verso i minori e anziani.

b) Nella determinazione del contributo di carattere straordinario si tiene conto:

- della rispondenza dell'iniziativa alle finalità statutarie del Comune di Tarvisio;
  - della valenza dell'iniziativa sotto il profilo della promozione culturale, sportiva, sociale e turistica, a tal proposito deve essere presentato il programma delle iniziative e delle manifestazioni, attraverso apposita relazione fornendo i dettagli necessari per consentire una completa valutazione delle proposte indicando tempi e luogo di svolgimento delle stesse;
  - dell'adeguatezza del piano promo-pubblicitario;
  - della consolidata presenza dell'iniziativa nel territorio;
  - dei riflessi socio-economici dell'iniziativa sul territorio;
  - dell'idoneità dell'apparato organizzativo a supporto dell'iniziativa;
  - del carattere sovra comunale dell'iniziativa (interprovinciale, interregionale, internazionale);
  - delle iniziative promosse con particolare riguardo a quelle svolte gratuitamente a favore dei soggetti o delle categorie sociali svantaggiate avuto riguardo alla situazione del territorio comunale;
  - delle attività o iniziative volte alla prestazione di servizi non erogati o solo in parte erogati da enti pubblici;
  - del tipo di organizzazione con priorità verso quelle che operano senza fini di lucro a favore di terzi;
  - del carattere di originalità e d'innovatività del progetto presentato e di qualità progettuale;
  - della consolidata presenza dell'associazione nel territorio.
2. L'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono stabilite in riferimento:
- al sostegno fornito da altri enti pubblici o privati (sponsor);
  - al contributo richiesto rispetto al conto complessivo;
  - alla capacità economica del richiedente.

### ***Art. 9***

#### ***Esame della domanda***

1. Le domande di contributo ordinario, previa istruttoria da parte del Responsabile del Servizio sulla regolarità delle stesse, sulla base dei criteri stabiliti dal presente Regolamento, saranno trasmesse alla Giunta Comunale, la quale ha competenza esclusiva nell'accoglimento delle istanze e nella definizione del quantum, a cui seguiranno appositi provvedimenti dirigenziali.

2. Le domande di contributo straordinario, previa istruttoria da parte del Responsabile del Servizio sulla regolarità delle stesse, sono sottoposte all'esame della Giunta Comunale, la quale stabilirà il quantum a cui seguiranno appositi provvedimenti dirigenziali.

3. I contributi possono essere erogati solo a fronte, normalmente, di spese vive, relative allo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività oggetto della richiesta. Rimane inteso che non sono considerate, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte di propri soci o aderenti.

4. L'entità del contributo concedibile non può in ogni caso superare la differenza tra le spese ritenute ammissibili ai sensi dei commi precedenti e le entrate relative all'iniziativa, manifestazione o attività specifica oggetto della richiesta.

### ***Art. 10***

#### ***Utilizzazione dei contributi***

1. La concessione dei contributi per i soggetti richiedenti comporta l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.

2. In caso di mancata, parziale o diversa attuazione, la Giunta Comunale dispone, con apposito atto, la revoca di quanto concesso o il recupero totale o parziale delle somme erogate in relazione a quanto realizzato.

3. Al Comune di Tarvisio, in ipotesi di erogazione del contributo, viene riconosciuta dal richiedente la più ampia facoltà di vigilanza e controllo sulle modalità di utilizzazione dei contributi concessi.

4. E' riservata in ogni caso al Comune di Tarvisio la facoltà di richiedere ulteriore documentazione in fase di istruttoria e anche in momenti successivi.

### ***Art. 11 Decadenza***

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato concesso;
- non venga presentata la documentazione prescritta nell'art. 18, in particolare per quanto attiene al consuntivo delle spese sostenute;
- sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo caso, se si accerta un'esecuzione delle iniziative in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente.

2. Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.

### ***Art. 12 Responsabilità***

L'Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile sul piano civile, penale e amministrativo in relazione a qualsiasi degli aspetti o eventi derivanti dalla realizzazione del progetto, dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività, oggetto di contribuzione.

### ***Art. 13 Obbligo di promozione***

La partecipazione del Comune di Tarvisio all'iniziativa deve essere adeguatamente evidenziata su tutto il materiale promozionale e pubblicitario all'uopo predisposto attraverso la dicitura "con il contributo del Comune di Tarvisio".

### ***Art. 14 Pubblicità***

La pubblicizzazione dell'elenco relativo ai contributi, sussidi e beni strumentali avviene nei termini e nelle modalità stabilite dalla Legge.

### ***Art. 15 Altre forme di concessione***

1. Di norma i benefici vengono concessi sotto forma di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici, mediante l'erogazione diretta di denaro ai richiedenti.

Altre forme di concessione possono essere le seguenti:

a) ausilio finanziario ed intervento diretto del Comune, che si assume parte della spesa o degli oneri per i quali è stato richiesto l'intervento del Comune;

- b) concessione diretta di materiali, generi alimentari, attrezzature, beni mobili in genere, targhe, premi, coppe o altra dotazione di rappresentanza, effetti personali ed altro, acquistati dal Comune;
  - c) concessione di esoneri e facilitazioni nel pagamento di oneri dovuti al Comune sia a titolo di contributi per servizi prestati, sia per rimborsi di spese sostenute;
  - d) concessione di esoneri o storni parziali per uso occasionale o temporaneo di sedi, impianti, suolo pubblico;
  - e) concessione di esoneri per servizi a domanda individuale;
  - f) concessione di patrocinio.
2. I benefici di cui sopra possono essere concessi per attività di carattere continuativo (contributi ordinari) o per specifiche iniziative e attività varie (contributi straordinari o “ad hoc”).
3. L'Amministrazione Comunale valuterà e determinerà di volta in volta il tipo e la forma di concessione del beneficio, prescindendo dalla richiesta pervenuta.

### ***Art. 16*** ***Patrocinio***

1. Il patrocinio del Comune può essere concesso per manifestazioni ed iniziative di particolare rilievo istituzionale, scientifico, economico, culturale, sportivo, ambientale, turistico, promozionale o di aggregazione sociale che interessino il territorio e la comunità locale, promosse da associazioni, enti pubblici o privati e da cittadini singoli od associati.
2. La richiesta di patrocinio, che deve pervenire all'ufficio Protocollo del Comune almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa, deve essere accompagnata da una relazione motivata e contenere tutte le notizie e gli elementi concernenti sia il richiedente, sia la particolare manifestazione al fine di consentire una completa valutazione.
3. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente anche all'utilizzo del logo del Comune e lo obbliga a far menzione del patrocinio in tutto il materiale divulgativo che verrà realizzato per l'iniziativa. Il patrocinio è subordinato all'acquisizione di autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste ai sensi di legge.
4. La concessione del patrocinio non comporta per il Comune né l'erogazione di contributi né altri tipi di benefici, salvo i casi in cui ciò sia espressamente stabilito da apposito provvedimento separato.

### ***Art. 17*** ***Contributi socio-assistenziali***

La Giunta Comunale disporrà, a suo insindacabile giudizio, la concessione di contributi/sussidi economici a persone fisiche o nuclei familiari in situazione di disagio, previa acquisizione di apposita relazione da parte del Servizio Sociale dei Comuni.

### ***Art. 18*** ***Rendicontazione***

1. Gli enti, le associazioni ed i privati che hanno ricevuto contributi dal Comune dovranno presentare a quest'ultimo, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'erogazione del contributo stesso, apposito rendiconto, salvo proroga.
2. L'inutile decorso del termine di rendicontazione del contributo comporterà la revoca dello stesso.
3. Il contributo sarà liquidato ed erogato con provvedimento del Responsabile del Servizio competente, con le modalità riportate nel presente regolamento.
4. I beneficiari dovranno dichiarare:



- a) che il contributo è stato speso nel rispetto delle finalità per le quali è stato concesso, nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle eventuali condizioni poste nella delibera di assegnazione;
  - b) di non aver ottenuto altri contributi/finanziamenti per la medesima iniziativa, ovvero dichiarare la tipologia e l'ammontare dei contributi ricevuti per la medesima iniziativa da altri enti. Qualora l'ammontare dei contributi ricevuti superi la spesa effettivamente sostenuta e documentata per lo svolgimento dell'iniziativa, il contributo comunale sarà proporzionalmente ridotto fino all'ammontare della spesa effettivamente sostenuta. Nel caso in cui il contributo sia stato erogato anticipatamente, il Comune provvederà al recupero della parte eccedente;
  - c) che l'evento, manifestazione, iniziativa, intervento o attività oggetto del contributo è stato pubblicizzato come attività realizzata con il sostegno finanziario del Comune;
  - d) che la documentazione presentata a rendiconto si riferisce a spese effettivamente sostenute con la suddetta sovvenzione;
  - e) che l'Associazione o l'Ente è/non è soggetta/o alla ritenuta del 4% di cui all'art. 28 del D.P.R. 600/1973;
  - f) il beneficiario dovrà altresì indicare le modalità per il pagamento del contributo e dovrà allegare una breve relazione descrittiva delle attività svolte, alle quali il contributo medesimo si riferisce;
5. Il contributo ordinario/straordinario viene erogato e liquidato con provvedimento del responsabile del competente servizio a seguito di presentazione di fatture o ricevute fiscali intestate all'ente o all'associazione o al soggetto beneficiario, regolarmente quietanzate, ovvero di altra idonea documentazione di spesa per l'intero ammontare dell'importo concesso.